

FARMACIA TREVIGIANA spa - Parte speciale classe di reato nn. 1 e 3
in breve: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA
PRIVATI
(revisione marzo 2022)

Fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione

La presente Parte Speciale riprende la descrizione già contenuta nei documenti di mappatura circa i riferimenti delle tipologie di reato rientranti nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 231/01, classificati alle categorie nn. 1 e 3, fatta eccezione per la frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico, ricondotta dalla classificazione della mappatura ad altra classe (n.2).

La mappatura – alla quale si rimanda direttamente per una valida lettura –, si completa con le schede dettagliate di analisi dei casi di reato e dei rischi di commissione, misurati al lordo ed al netto del sistema di controllo interno, dove si riportano le registrazioni relative all'attività propria di assessment.

Classe 1

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi delittuosa ricorre nel caso in cui, dopo aver ricevuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti, da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, destinati alla copertura finanziaria di particolari investimenti e spese sostenute dalla Società, dette somme non vengano destinate alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p. e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi delittuosa ricorre laddove la truffa sia posta in essere allo scopo di conseguire indebitamente contributi e/o finanziamenti, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dalla Comunità Europea, od altresì si perfeziona nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, indebitamente, contributi e/o finanziamenti, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi delittuosa ricorre laddove, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara; ovvero ancora nel caso di trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste, di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della società.

Classe 3

Concussione (art. 317 c.p.)

Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca o costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri, indebitamente,

denaro o altre utilità. È configurabile il concorso del privato nel reato di concussione, in danno di altro soggetto privato.

La concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale o a “concorso necessario”, in quanto, per il suo perfezionamento, richiede la condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso: tuttavia, a differenza della corruzione, solo il concussore è assoggettato a pena, in quanto il concusso è la vittima del reato.

Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio e induzione indebita (artt. 318-319-319bis-319ter-319quater-320-321-322-322bis c.p.)

Alla fattispecie della corruzione sono ascrivibili differenti condotte criminose, le quali hanno in comune tra loro l’elemento della promessa, offerta o concessione a funzionari della Pubblica Amministrazione, o ad incaricati di pubblico servizio, di danaro o altra utilità al fine di ottenere trattamenti di favore o altri indebiti vantaggi.

Nel dettaglio, sono configurate dal codice penale, le seguenti fattispecie criminose, rientranti nei reati di corruzione.

Corruzione per un atto d’ufficio (articolo 318, 319, 319bis, 319ter e 320 c.p.).

In forza dell’art. 318 c.p., si configura tale illecito allorché un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, od anche per non compiere o ritardare un atto del suo ufficio, riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetti la promessa.

Il reato in esame si configura anche nel caso in cui il pubblico ufficiale riceva siffatta retribuzione per un atto d’ufficio già compiuto.

Le fattispecie criminose sopra richiamate si connotano per il fatto che viene riconosciuta (o promessa) ad un pubblico ufficiale una utilità non dovuta affinché questi compia un atto che, in ogni caso, è conforme ai doveri propri del suo ufficio o non compia o ritardi un atto che dovrebbe compiere in ragione del proprio ufficio, od ancora ne compia uno contrario a questi. Si parla, in proposito alla prima fattispecie di “corruzione impropria” ed alla seconda di “corruzione propria”.

A seconda del fatto che l’utilità non dovuta sia riconosciuta (o promessa) anteriormente o successivamente al compimento, al mancato compimento od al ritardato compimento dell’atto da parte del pubblico ufficiale, tale corruzione impropria si definisce “antecedente” e, rispettivamente, “sussequente”.

Ai sensi dell’art. 320 c.p., siffatti reati si configurano anche nel caso in cui a ricevere l’indebita utilità (o ad accettarne la promessa) sia un incaricato di pubblico servizio che rivesta anche la qualità di pubblico impiegato od anche un semplice incaricato di pubblico servizio (indipendentemente dal fatto che sia, o non, un pubblico impiegato).

L’art. 319 – bis c.p. stabilisce talune circostanze aggravanti, in funzione della tipologia di atto per il compimento (o per il non compimento o per il ritardato compimento) del quale venga offerta o promessa un’indebita utilità. Inoltre l’art. 319 – ter c.p., considera espressamente l’ipotesi specifica della “corruzione in atti giudiziari”, ovvero della corruzione finalizzata a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Le norme incriminatrici sin qui considerate prevedono la responsabilità penale del pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio corrotto.

Il disposto dell’art. 321 estende l’area dell’incriminazione anche al corruttore, ovvero a colui il quale dà (o promette) l’utilità non dovuta.

L’art. 322 c.p. incrimina anche la condotta di mera “istigazione alla corruzione”.

L’art. 322 – bis c.p. estende l’ambito di applicazione delle norme in commento anche all’ipotesi in cui la condotta corruttiva sia indirizzata a membri e/o funzionari delle Istituzioni comunitarie, a soggetti comandati dagli Stati Membri presso le Istituzioni comunitarie che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee, a membri ed addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, ed infine a coloro i quali, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-ter e 319-quater)

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura quando le condotte tipiche del reato di corruzione vengono poste in essere per favorire o danneggiare una parte in un processo, con l’eventuale aggravante dell’ingiusta condanna di qualcuno.

In concreto, il reato si potrebbe verificare nel caso di promessa, offerta, concessione da parte dei soggetti e degli Uffici competenti della Società a magistrati, cancellieri, arbitri, commissione di conciliazione, per se stessi o per un terzo, di danaro o di altro vantaggio, al fine di influenzare le loro decisioni, nell'ambito di un procedimento di cui la Società sia parte.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si realizza nel caso in cui il comportamento del pubblico ufficiale sia caratterizzato da un "abuso di poteri o di qualità" che valga a esercitare una pressione o persuasione psicologica nei confronti della persona cui sia rivolta la richiesta indebita di dare o promettere denaro o altra utilità, sempre che colui che dà o promette abbia la consapevolezza che tali utilità non siano dovute.

Frode nelle pubbliche forniture

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. All'ente possono essere applicate sia le sanzioni pecuniarie che interdittive. Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019). La norma identifica un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Cass., VI, 11 febbraio 2011, n. 5317). Si richiede anche un comportamento, da parte del privato fornitore, non conforme ai doveri di lealtà e moralità commerciale e di buona fede contrattuale: ed in questo consiste l'elemento della frode. Si sottolinea che del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente: Cass., III, 22 marzo 1991, n. 3264. Il contesto specifico che riguarda la Società attiene principalmente al ruolo assunto di servizio di pubblico interesse.

Corruzione tra privati (art.2635 c.c.)

Il reato di corruzione tra privati trova la sua disciplina all'interno del modificato art. 2635 c.c. (prima rubricato "Infedeltà a seguito di danaro o promessa di utilità"), in forza del quale l'ente potrà essere considerato responsabile ai fini della normativa 231 nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori o dipendenti di altro ente affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla loro società. Ai fini dell'applicabilità del D.lgs. 231/2001, l'ente risponderà del reato solo nel caso in cui agisca come soggetto corruttore e non anche come soggetto corrotto.

A carico della società cui appartiene la persona che ha dato o promesso denaro o altra utilità – laddove ne venga accertata la responsabilità – è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, non anche di quella interdittiva. La pena è raddoppiata fino a 800 quote se la condotta illecita è posta in essere da società quotate.

Reati di cui alla L.190/2012

Peculato (artt.314 e 316 c.p.)

Il peculato è un delitto che si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Abuso d'ufficio e utilizzo improprio di conoscenze avute per ragioni d'ufficio (artt.323 e 325 c.p.)

L'abuso d'ufficio si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura, anche utilizzando informazioni riservate di servizio, a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Rilevazione segreto d'ufficio (art.326 c.p.)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Rifiuto atti d'ufficio (art.328 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrecentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

Interruzione di pubblico servizio (art.331 c.p.)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a tremilanovantotto euro.

Traffico di influenze illecite (art.346bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Processi a rischio di commissione dei reati

Si anticipa in questa premessa che il modello ha evidentemente e debitamente considerato, in particolare per i reati di cui alla "classe 1", che molteplici processi aziendali, in particolare quelli che comportano la gestione e l'impiego di risorse finanziarie nonché quelli relativi alle attività commerciali tipiche ed alle attività che comportano contatti diretti con rappresentanti della P.A., sono potenzialmente aree a rischio poiché da essi, ove gestiti in modo anomalo, possono ricavarci le disponibilità necessarie per la commissione dei reati di corruzione o le situazioni per il loro esercizio.

Come evidenziato, i reati sopra considerati hanno come presupposto, in particolare quelli di cui alla "classe 3", l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti aventi incarichi all'interno della Pubblica Amministrazione; tuttavia in alcuni casi, in particolare per i reati riferiti alle previsioni della legge 190/2012, il presupposto può essere rintracciato anche nel comportamento del singolo preposto interno alle diverse attività a rischio. In ragione di ciò, avuto riguardo alla specifica

realità aziendale della società Farmacia Trevigiana spa, le aree c.d. a rischio sono individuate come indicato nel documento di mappatura, in ordine sia all'individuazione dei processi aziendali che all'apprezzamento del rischio stesso.

Più nel dettaglio, nell'ambito delle richiamate Aree a Rischio, appaiono di peculiare rilievo, in rapporto alla possibile commissione di uno o più dei Reati in oggetto, le attività e le relative modalità elencate alle schede di analisi dei casi di reato già citate e presenti in allegato alla "mappatura".

Procedure di controllo rilevanti a presidio dei rischi di commissione dei reati

In aggiunta alle regole ed ai principi generali già richiamati nella Parte Generale del Modello, i Destinatari debbono agire nel rispetto delle prassi, degli impegni contrattuali e delle procedure aziendali, in quanto contenenti idonei principi preventivi alla commissione dei Reati contro la Pubblica Amministrazione e di Corruzione tra privati.

Di seguito, si elencano, in via non esaustiva, le principali procedure aziendali rilevanti nell'ambito delle Aree a Rischio commissione dei Reati Societari, che sono comunque considerate all'interno del Modello come integrate dalle indicazioni più generali contenute nel Codice Etico della Società, nel Codice deontologico del farmacista e nel Regolamento di disciplina della pubblicità della farmacia.

Tra le principali prassi, impegni contrattuali e procedure aziendali si richiamano qui di seguito le seguenti:

- Impegni e/o accordi contrattuali di approvvigionamento conclusi con le società Unifarm e Comifar, per i quali le attività di acquisto dei prodotti oggetto di commercializzazione presso le singole farmacie sono, pressoché integralmente, canalizzate, costituendo così le citate controparti interlocutori di tipo esclusivo; i principi quindi legati alle finalità di economicità perseguiti mediante l'acquisto dalle controparti produttrici attraverso l'intermediazione realizzata sul modello del "consorzio di acquisto", sostituiscono i rischi di reato tipicamente riconducibili ai processi gestiti nell'ambito di trattative commerciali dirette.
- Gestione dell'approvvigionamento in ambito di appalti di servizi secondo procedure che, nel rispetto delle normative di sicurezza indicate dal d.lgs.81/2008, introducono precisi criteri di qualificazione.
- Regole di governo e sistema delle deleghe, circostanziate con apposite delibere consiliari, secondo le quali le responsabilità inerenti lo svolgimento delle attività e le facoltà ad esse legate riconducono le operazioni a soggetti deputati chiaramente individuati e dotati delle competenze adeguate.
- Presenza della funzione di compliance, la quale unitamente ad iniziative di normazione interna contribuisce alla diffusione efficace ed applicata delle regole e dei metodi operativi conformi ai requisiti legali ed etici.
- Codifica interna dello "schema di verbale ispettivo Ulss", la cui diffusione e conoscenza interna contribuisce alla condivisione ed applicazioni di metodi operativi corretti.
- Procedure di regolamentazione dell'attività commerciale in Farmacia e del processo di autocontrollo relativo ai prodotti alimentari (manuale Haccp).

- Deleghe di gestione della tesoreria, le quali restringendo efficacemente le facoltà di disposizione delle risorse monetarie, agiscono riducendo le possibilità di ricavo delle disponibilità necessarie per la commissione dei reati di corruzione o le situazioni per il loro esercizio.
- Procedure e reportistiche per il controllo di gestione, le quali introducendo sistemi di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse contribuiscono efficacemente alla riduzione delle possibilità di ricavo delle disponibilità necessarie per la commissione dei reati di corruzione o le situazioni per il loro esercizio.
- Regole e controlli operativi del software gestionale, descritti al manuale utente WinFarm, per le quali viene allestita una ampia facoltà di rintracciamento delle operazioni aziendali in grado di esercitare un controllo puntuale sulla esecuzione delle attività da parte della struttura operativa e dei soggetti delegati.
- Piano Anticorruzione e Piano per la Trasparenza, ai sensi della L.190/2012 e del d.lgs.33/2013 ed aggiornamenti di cui al d.lgs.97/2016.